Moore Professionisti Associati Srl StP Via Edmondo De Amicis, 53

20123 Milano

Italia

**La Legge di Bilancio 2021**

# Principali novità fiscali e misure a sostegno dell’economia.

**Parte 3.**

Nel supplemento ordinario n. 46/L della Gazzetta del 30 dicembre 2020, n. 322, è stata pubblicata la Legge

del 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di bilancio 2021), in vigore dal’1.1.2021.

Nella presente circolare verranno evidenziate le principali in materia di contributi, aiuti ed altre agevolazioni dell’economia.

**Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica.** Viene prevista l’assegnazione di un contributo, pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA.

**Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto.** Viene istituito un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui.

**Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione.** Si introduce un contributo a

fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

**Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi.** Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

Capitale Sociale € 100.000 i.v. REA MI-2530963

IVA IT10428730963

PEC: [ms-pa@legalmail.it](mailto:ms-pa@legalmail.it)

*An independent member firm of Moore Global Network - members in principal Cities throughout the world.*

* hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
* operano nell’ambito di competizioni sportive

in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

*Versamenti sospesi*

Sono sospesi i termini relativi:

* ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
* agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
* ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
* ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

*Ripresa dei versamenti*

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

* in un’unica soluzione entro il 30.5.2021; ovvero mediante
* rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

**Incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2.** Viene stabilito che per il 2021 l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), si applica solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161

gr/Km). L’importo rimane variabile, tra i 1.100 ed i

2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Inoltre è previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si deve applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. Si conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.

**Abrogazione imposta sul Money transfer.** Viene abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (ossia l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati tramite istituti di pagamento).

**Bonus idrico.** Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Con apposito decreto saranno definiti i termini e le modalità di erogazione del bonus.

**Bonus TV 4.0.** Sono assegnati 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva, finalizzandolo non solo

all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

**Lotteria dei corrispettivi e cashback.** Viene previsto che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Inoltre viene modificata la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

**Kit digitalizzazione.** Al fine di ridurre il divario digitale, è prevista la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Per la concessione del bonus occorre che:

• almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria;

• avere un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

• non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;

• dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

**Resto al sud – Estensione.** Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

**Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi.** Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di

quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale. Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre- vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

**Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali.** È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012. L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

**Buono mobilità/monopattini – Rifinanziamento.** Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 04.05.2020 al

2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

**Card cultura giovani.** Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in favore dei soggetti residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno, che compiono 18 anni di età nel 2021.

* **ALTRE AGEVOLAZIONI**

**IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione.** Viene stabilito che, a decorrere dal 2021, si riduce al 50% l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

**Imposta di registro minima per i terreni agricoli.** È disposto che, per l'anno 2021, non sia applichi l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a euro 5 mila, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

**Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973.** Viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento, previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Nel caso di accordi unilaterali, la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si

verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

**Plastic tax.** Sono apportate una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, introdotta dalla legge n. 160/2019:

a) sono annoverate anche le preforme nei semilavorati tra manufatti con singolo impiego (MACSI) assoggettati all’imposta; b) tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI sono ricompresi anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;

1. si rende il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento dell’imposta;
2. viene elevata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali;
3. sono estesi i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane;
4. viene riformato anche il piano sanzionatorio della disciplina, prevedendo per il mancato pagamento dell’imposta, una sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro; per il tardivo pagamento, una sanzione pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore a 150 euro; in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e in caso di altre violazioni, una sanzione da 250 a 2.500 euro;
5. viene differita al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore della disciplina.

**Sugar tax.** Sono apportate alcune modifiche alla disciplina della sugar tax, introdotta dalla legge n. 160/2019:

* sono inclusi tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria anche quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
* è obbligato al pagamento dell'imposta anche il

soggetto, residente o non residente nel

territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;

* viene modificato il regime sanzionatorio prevedendo per il mancato pagamento dell’imposta una sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro; per il tardivo pagamento, una sanzione pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore a 150 euro; in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e in caso di altre violazioni, una sanzione da 250 a 2.500 euro;
* viene differita l’entrata in vigore della disciplina al 1° gennaio 2022.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

*Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.*